

## COMMISSIONE VII

## CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

4.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 AGOSTO 1995

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIANA SBARBATI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sostituzioni:</b>		<b>ALLEGATI:</b>	
Sbarbati Luciana, <i>Presidente</i> .....	17	<i>Allegato 1</i> : testo della proposta di legge ...	23
<b>Proposta di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):		<i>Allegato 2</i> : emendamenti presentati al testo della proposta di legge .....	32
Nadia Masini ed altri: Norme per l'edilizia scolastica (714) .....	17	<i>Allegato 3</i> : ordine del giorno .....	33
Sbarbati Luciana, <i>Presidente</i> .....	17, 18, 19	<i>Allegato 4</i> (Dichiarazioni di voto):	
Corradini Luciano, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> .....	17, 18	Aprea Valentina (gruppo forza Italia) .....	34
Strik Lievers Lorenzo (gruppo forza Italia), <i>Relatore</i> .....	18	Commisso Rita (gruppo misto) .....	34
<b>Votazione nominale:</b>		Masini Nadia (gruppo progressisti-federativo) .....	36
Sbarbati Luciana, <i>Presidente</i> .....	19	Mazzetto Mariella (gruppo lega nord) .....	37
		Sbarbati Luciana (gruppo i democratici) ..	37
		Zen Giovanni (gruppo PPI) .....	38



**La seduta comincia alle 18,45.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, gli onorevoli Cartelli, Cavanna Scirea, Cova, Del Noce, De Rosa, Fumagalli, Galliani e Matranga sono sostituiti, rispettivamente, dagli onorevoli Malvezzi, Colli, Leonardelli, Travaglia, Polenta, Giardiello, Guidi Galileo e Vascon.

**Seguito della discussione della proposta di legge Nadia Masini ed altri: Norme per l'edilizia scolastica (714).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Nadia Masini ed altri: « Norme per l'edilizia scolastica ».

Ricordo che nella seduta di ieri è stata svolta la discussione sulle linee generali ed è stato assunto come testo base quello adottato in sede referente.

Passiamo all'esame degli articoli.

Avverto che gli articoli e gli emendamenti presentati saranno pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 4 e dell'emendamento Napoli ed altri 4.1 ad esso presentato. Poiché i presentatori sono assenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 4.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 5, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 6 e dell'emendamento 6.1 del relatore ad esso presentato.

Nessuno chiedendo di parlare, chiedo quale sia il parere del Governo sull'emendamento 6.1 del relatore.

LUCIANO CORRADINI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6.1 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo modificato dall'emendamento approvato.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 7, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 8, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 9, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 10, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 11, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 12 e dell'emendamento 12.1 del relatore ad esso presentato.

**LORENZO STRIK LIEVERS, Relatore.** Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 12 implica una forma di delega al Governo, ma poiché ciò non è possibile in sede legislativa, per evitare dubbi di costituzionalità della norma è opportuna la soppressione del periodo suddetto, anche perché la eliminazione della delega in que-

stione, riguardante la revisione del testo unico, cui il Governo potrà provvedere in una sede diversa, non comporta difficoltà pratiche per l'attuazione del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, chiedo quale sia il parere del Governo sull'emendamento 12.1 del relatore.

**LUCIANO CORRADINI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Il Governo esprime parere favorevole.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento 12.1 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo modificato dall'emendamento approvato.

*(È approvato).*

Avverto che è stato presentato l'ordine del giorno Sbarbati 0/714/VII/1, che sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna. Qual è il parere del Governo?

**LUCIANO CORRADINI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Il Governo lo accetta come raccomandazione.

**PRESIDENTE.** Quale presentatrice dell'ordine del giorno, non insisto per la votazione. Dovremmo ora passare alle dichiarazioni di voto. In considerazione dell'ora e della stanchezza dei colleghi, autorizzo i commissari che ne facciano richiesta a far pervenire la loro dichiarazione per iscritto, affinché sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta.

Prima di passare alla votazione finale sul provvedimento, do la parola al relatore affinché indichi le correzioni di forma che intende proporre ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento.

**LORENZO STRIK LIEVERS, Relatore.** Come il presidente ha anticipato, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regola-

mento, propongo le seguenti correzioni di forma:

*all'articolo 2, al comma 1, lettera c), le parole: « per essere destinati ad una scuola diversa » sono sostituite dalle seguenti: « da destinare ad altro tipo di scuola »;*

*all'articolo 3, al comma 1, lettera a), le parole: « e di istruzione secondaria di primo grado » sono sostituite dalle seguenti: « e medie »;*

*all'articolo 5, al comma 1, dopo la parola: « adotta » sono inserite le seguenti: « , con proprio decreto, »;*

*all'articolo 6, al comma 3, le parole: « I competenti uffici e servizi statistico ed informatico » sono sostituite dalle seguenti: « I competenti uffici e i servizi statistico ed informatico »;*

*all'articolo 7, al comma 1, le parole: « del patrimonio scolastico » sono sostituite dalle seguenti: « del patrimonio edilizio scolastico »; al comma 4, le parole: « entro il primo biennio di entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « entro due anni dalla data di entrata in vigore »;*

*all'articolo 8, al comma 4, le parole: « sono definite le condizioni, con l'indicazione delle diverse fattispecie, per la sistemazione dei rapporti di carattere immobiliare intercorrenti tra province e comuni » sono sostituite dalle seguenti: « sono stabilite le condizioni, con riferimento alle diverse fattispecie, per la definizione dei rapporti intercorrenti tra province e comuni, aventi ad oggetto i suddetti immobili »;*

*all'articolo 9, al comma 1, le parole: « in base alle disposizioni legislative » sono sostituite dalle seguenti: « in base alla normativa precedentemente in vigore »; al comma 2, le parole: « nella media del » sono sostituite dalle seguenti: « in media nell'arco del »;*

*all'articolo 11, al comma 1, le parole: « nell'ambito delle disposizioni » sono sostituite dalle seguenti: « sulla base delle disposizioni ».*

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la proposta del relatore.

*(È approvata).*

La proposta di legge sarà votata per appello nominale al termine della seduta.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

### Votazione nominale.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Nadia Masini ed altri:  
« Norme per l'edilizia scolastica » (714):

Presenti e votanti ..... 30

Maggioranza ..... 16

Hanno votato sì ..... 30

*(La Commissione approva - Applausi).*

*Hanno votato sì:*

Aprèa, Bonsanti, Bracci Marinai, Bracco, Burani Procaccini, Colli, Commisso, De Julio, De Murtas, Faverio, Giardiello, Guidi Galileo, Grignaffini, Lantella, La Volpe, Leonardelli, Lopedote Gadaleta, Malvezzi, Masini, Mazzetto, Meo Zilio, Paissan, Polenta, Sbarbati, Stampa, Strik Lievers, Travaglia, Vascon, Zen e Zenoni.

**La seduta termina alle 19,5.**

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia il 4 agosto 1995.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO



**ALLEGATI**





## ALLEGATO 1

**Proposta di legge Nadia Masini ed altri:  
Norme per l'edilizia scolastica (714)****TESTO APPROVATO IN SEDE REFERENTE**

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. Le strutture edilizie costituiscono elemento fondamentale e integrante del sistema scolastico. Obiettivo della presente legge è assicurare a tali strutture uno sviluppo qualitativo e una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali.

2. La programmazione degli interventi per le finalità di cui al comma 1 deve garantire:

*a)* il soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, riducendo gli indici di carenza delle diverse regioni entro la media nazionale;

*b)* la riqualificazione del patrimonio esistente, in particolare di quello avente valore storico-monumentale;

*c)* l'adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e igiene;

*d)* l'adeguamento delle strutture edilizie alle esigenze della scuola, ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi, all'innovazione didattica e alla sperimentazione;

*e)* una equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, anche con riferimento agli andamenti demografici;

*f)* la disponibilità da parte di ogni scuola di palestre e impianti sportivi di base;

*g)* la piena utilizzazione delle strutture scolastiche da parte della collettività.

## ART. 2.

*(Interventi da realizzare).*

1. Possono essere finanziati in base alla presente legge:

*a)* la costruzione e il completamento di edifici scolastici, nonché l'acquisto e l'eventuale riadattamento di immobili adibiti o da adibire a uso scolastico, soprattutto al fine di eliminare le locazioni a

## XII LEGISLATURA - SETTIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1995

carattere oneroso, i doppi turni di frequenza scolastica e l'utilizzazione impropria di stabili che non siano riadattabili;

b) le ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie dirette ad adeguare gli edifici alle normative vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche;

c) la riconversione di edifici scolastici per essere destinati ad una scuola diversa;

d) la realizzazione di impianti sportivi di base o polivalenti, eventualmente di uso comune a più scuole, anche aperti all'utilizzazione da parte della collettività.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli edifici sedi di uffici scolastici provinciali e regionali.

3. Sono ricompresi fra gli oneri per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 l'acquisizione delle aree, la progettazione, la direzione dei lavori e il collaudo, nonché le eventuali indagini.

4. Nell'ambito degli interventi di nuova costruzione, di riadattamento e di riconversione sono ammessi a finanziamento, ai sensi della presente legge, gli arredi e le attrezzature relativi alle aule, agli uffici, alle palestre, ai laboratori e alle biblioteche scolastiche.

## ART. 3.

*(Competenze degli enti locali).*

1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:

a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e di istruzione secondaria di primo grado;

b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica, le accademie, gli istituti superiori per le industrie artistiche, nonché i convitti e le istituzioni educative statali.

2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti.

3. Per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e l'adeguamento degli impianti, l'ente locale competente è tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature.

4. Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal

fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate.

ART. 4.

*(Programmazione, procedure di attuazione  
e finanziamento degli interventi).*

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti territoriali competenti mutui ventennali con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento. Per il primo piano annuale di attuazione di cui al comma 2 del presente articolo il complessivo ammontare dei mutui è determinato in lire 225 miliardi.

2. La programmazione dell'edilizia scolastica si realizza mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici scolastici regionali, sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti sentiti gli uffici scolastici provinciali, che all'uopo adottano le procedure consultive dei consigli scolastici distrettuali e provinciali.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, stabilisce i criteri per la ripartizione dei fondi fra le regioni, indica le somme disponibili nel primo triennio suddividendolo per annualità e fissa gli indirizzi volti ad assicurare il coordinamento degli interventi ai fini della programmazione scolastica nazionale.

4. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 3, sulla base degli indirizzi formulati dall'osservatorio per l'edilizia scolastica, approvano e trasmettono al Ministro della pubblica istruzione i piani generali triennali contenenti i progetti preliminari, la valutazione dei costi e l'indicazione degli enti territoriali competenti per i singoli interventi. Entro la stessa data le regioni approvano i piani annuali relativi al triennio. In caso di difformità rispetto agli indirizzi della programmazione scolastica nazionale, il Ministro della pubblica istruzione invita le regioni interessate a modificare opportunamente i rispettivi piani generali entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle disposizioni territoriali. Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione dei piani, in assenza di osservazioni del Ministro della pubblica istruzione, le regioni provvedono alla loro pubblicazione nei rispettivi Bollettini ufficiali.

5. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del piano generale nel Bollettino ufficiale delle regioni, gli enti territoriali competenti approvano i progetti esecutivi degli interventi relativi al primo anno del triennio e provvedono alla richiesta di concessione dei mutui alla Cassa depositi e prestiti, dandone comunicazione, mediante invio dei relativi atti deliberativi, alla regione.

6. Entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione di assunzione del mutuo la Cassa depositi e prestiti comunica la con-

cessione del mutuo agli enti territoriali competenti, dandone avviso alle regioni.

7. Gli enti territoriali competenti sono tenuti all'affidamento dei lavori nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo.

8. I piani triennali successivi al primo vengono formulati dalle regioni entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro del tesoro recante l'indicazione delle somme disponibili. Nella ripartizione dei fondi fra le regioni si terrà conto, oltre che dei criteri di cui al comma 2, dello stato di attuazione dei piani precedenti. Gli interventi previsti e non realizzati nell'ambito di un piano triennale possono essere inseriti in quello successivo; le relative quote di finanziamento non utilizzate vengono ridestinate al fondo del triennio di riferimento.

9. I termini di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 hanno carattere perentorio. Qualora gli enti territoriali non provvedano agli adempimenti di loro competenza, provvedono automaticamente in via sostitutiva le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità alla legislazione vigente. Decorsi trenta giorni, in caso di inadempienza della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, provvede automaticamente in via sostitutiva il commissario del Governo.

#### ART. 5.

*(Norme tecniche).*

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, tenuto conto delle proposte dell'osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 6, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, approvano specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi, definendo in particolare indici diversificati riferiti alla specificità dei centri storici e delle aree metropolitane.

3. In sede di prima applicazione e fino all'approvazione delle norme regionali di cui al comma 2 possono essere assunti quali indici di riferimento quelli contenuti nel decreto del Ministro dei lavori pubblici del 18 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 2 febbraio 1976.

#### ART. 6.

*(Osservatorio per l'edilizia scolastica).*

1. È istituito presso il Ministero della pubblica istruzione l'osservatorio per l'edilizia scolastica, composto dai rappresentanti degli organismi nazionali, regionali e locali competenti in materia di edilizia scolastica, ivi compresa una rappresentanza dell'amministrazione dei

beni culturali, con compiti di promozione, di indirizzo e di coordinamento delle attività di studio, ricerca e normazione tecnica espletate dalle regioni e dagli enti locali territoriali nel campo delle strutture edilizie per la scuola e del loro assetto urbanistico, nonché di supporto dei soggetti programmatori e attuatori degli interventi previsti dalla presente legge.

2. L'osservatorio è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione, il quale ne determina la composizione con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La partecipazione alle riunioni dell'osservatorio non comporta il diritto a percepire alcun compenso a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

3. I competenti uffici e servizi statistico ed informatico operanti presso il Ministero della pubblica istruzione sono di supporto all'osservatorio, ai fini delle attività di cui al comma 1. Ai medesimi fini, nonché ai fini di cui all'articolo 5, comma 1, opera presso il Ministero della pubblica istruzione un'apposita struttura tecnica funzionalmente incardinata nel competente Ufficio per l'edilizia scolastica. Per le esigenze di tale struttura può disporsi il comando di personale qualificato appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato, fino ad un massimo di cinque unità nella fase di predisposizione delle norme tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, e di due unità per l'attività ordinaria.

#### ART. 7.

##### *(Anagrafe dell'edilizia scolastica).*

1. Il Ministero della pubblica istruzione realizza e cura l'aggiornamento, nell'ambito del proprio sistema informativo e con la collaborazione degli enti locali interessati, di un'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio scolastico. Detta anagrafe è articolata per regioni e costituisce lo strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore.

2. La metodologia e le modalità di rilevazione per la realizzazione dell'anagrafe di cui al comma 1 sono determinate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito l'osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 6.

3. Per la programmazione delle opere di edilizia scolastica, le regioni e gli enti locali interessati possono avvalersi dei dati dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1, dei quali possono chiedere la disponibilità anche sotto forma di supporti magnetici.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il primo biennio di entrata in vigore della presente legge, realizzano le rispettive articolazioni dell'anagrafe scolastica in base agli indirizzi determinati dall'osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 6.

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1995 e di lire 200 milioni annui a decorrere dal 1996.

## ART. 8.

*(Trasferimento ed utilizzazione degli immobili).*

1. Gli immobili dei comuni e dello Stato utilizzati come sede delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), sono trasferiti in uso gratuito, ovvero, in caso di accordo fra le parti, in proprietà con vincolo di destinazione ad uso scolastico, alle province, che si assumono gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché dei necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti. I relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione.

2. Gli immobili di proprietà delle istituzioni scolastiche statali sono trasferiti in proprietà a titolo non oneroso alle province. Le province acquisiscono altresì la proprietà, ove non ancora attribuita, degli edifici costruiti dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno con destinazione ad uso scolastico.

3. Nel caso di locali o edifici appartenenti a soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 e sui quali sussista il vincolo di destinazione ad uso scolastico, i rapporti conseguenti a tale uso sono regolati con apposita convenzione tra gli enti interessati, conformemente ai principi di cui all'articolo 3.

4. Per gli immobili di nuova costruzione o soggetti ad interventi di ristrutturazione, ampliamento o adeguamento, non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, da destinare a sede di istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*), con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le condizioni, con l'indicazione delle diverse fattispecie, per la sistemazione dei rapporti di carattere immobiliare intercorrenti tra province e comuni. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i comuni e le province definiscono i loro rapporti immobiliari nel quadro delle indicazioni prospettate.

5. Le province subentrano, a tutti gli effetti, nei contratti di locazione degli immobili di proprietà privata, utilizzati dal comune o dallo Stato quale sede di istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*), fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto.

6. Gli immobili sui quali sussiste il vincolo di interesse storico-artistico, fatta eccezione per quelli di cui al comma 2, previo accertamento del vincolo stesso ai sensi delle norme vigenti, utilizzati come sede di istituzione scolastica, non possono essere soggetti a trasferimento e sono concessi in uso all'ente territoriale competente a provvedere alla fornitura dell'edificio, sino a quando permanga l'utilizzazione scolastica cui siano destinati alla data di entrata in vigore della presente legge. I relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione.

7. Il vincolo di destinazione degli immobili di proprietà pubblica ad uso scolastico permane anche nel caso in cui essi siano idonei a soddisfare esigenze di un ente territoriale locale diverso da quello pro-

prietario. Qualora non sussistano più le motivazioni per mantenere il vincolo di destinazione scolastica per un edificio, tale vincolo può essere revocato dall'ente proprietario, d'intesa con l'altro ente territorialmente competente per gli altri ordini di scuola, e con il provveditore agli studi.

8. Il vincolo di destinazione scolastica su un immobile trasferito in uso all'ente competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, può essere revocato e l'immobile restituito all'ente proprietario qualora l'ente competente sottragga alla destinazione scolastica altri immobili di sua proprietà con equivalenti caratteristiche.

9. Gli edifici ad uso scolastico che, ai sensi del presente articolo, sono trasferiti ad altro ente, sono restituiti in proprietà all'ente originariamente titolare, nel caso in cui cessi la destinazione scolastica, anche con riguardo alle esigenze di cui al comma 7. Tale trasferimento avviene su richiesta dell'ente originariamente titolare e secondo le disposizioni previste al comma 4.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per i comuni qualora questi utilizzino un immobile ad uso scolastico di proprietà della provincia o dello Stato.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 9.

##### *(Trasferimento degli oneri).*

1. Il trasferimento degli oneri dall'ente che, in base alle disposizioni legislative, era tenuto a provvedere alla fornitura dell'edificio scolastico, a quello competente ai sensi dell'articolo 3, avviene secondo le disposizioni previste dal presente articolo.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli oneri di parte corrente comunque sostenuti nella media del triennio finanziario precedente, esclusi quelli di manutenzione straordinaria, da ciascun comune per il funzionamento degli edifici scolastici, la cui competenza spetta alle province ai sensi dell'articolo 3, previa individuazione dei criteri e delle modalità di determinazione degli oneri stessi, da effettuarsi sentite l'ANCI e l'UPI.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli oneri comunque sostenuti, esclusi quelli di manutenzione straordinaria, dallo Stato e, nel caso in cui siano proprietari dell'immobile, dalle istituzioni scolastiche, per il funzionamento degli edifici scolastici, la cui competenza a provvedervi spetta alle province ai sensi dell'articolo 3.

4. In relazione agli oneri determinati ai sensi dei commi 2 e 3 si provvede al trasferimento delle corrispondenti somme a favore delle province mediante convenzione tra gli enti interessati.

## ART. 10.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 1, pari a lire 37 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede per gli anni 1996 e 1997 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, pari a lire 20 miliardi per il 1995 e a lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 11.

*(Norme integrative regionali).*

1. Le regioni emanano, nel rispetto della normativa nazionale in materia di lavori pubblici, norme legislative per la realizzazione di opere di edilizia scolastica nell'ambito delle disposizioni della presente legge, che costituiscono principi della legislazione dello Stato a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge in base allo Statuto speciale di autonomia e alle relative norme di attuazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

3. Le norme regionali di cui al comma 1, oltre alle norme tecniche di cui all'articolo 5, comma 2, devono fra l'altro:

a) definire i costi massimi per aula, per metro quadrato e per metro cubo di costruzione con riferimento alle diverse situazioni dei territori di propria competenza e in relazione ai diversi tipi di intervento;

b) definire i poteri surrogatori regionali per i casi di inadempienza;

c) prevedere che le opere realizzate appartengano al patrimonio indisponibile degli enti territoriali competenti, con destinazione a uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

4. In attesa della emanazione delle norme di cui al presente articolo, gli enti territoriali competenti, ai sensi della presente legge, per interventi relativi all'edilizia scolastica, sono tenuti comunque al rispetto delle leggi statali vigenti in materia.



## ART. 12.

(Norme transitorie e finali).

1. Il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI e l'Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti montani (UNCHEM), definisce, con proprio decreto, lo schema di convenzione per l'utilizzazione integrata degli impianti sportivi polivalenti e di base, da stipularsi fra le autorità scolastiche competenti e gli enti locali interessati. La convenzione prevede l'utilizzazione dei suddetti impianti anche da parte di associazioni, enti e privati.

2. Alle province compete la fornitura delle sedi per gli uffici scolastici provinciali e regionali. Gli oneri di funzionamento delle medesime sedi sono a carico dello Stato, che vi provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

3. Fino all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, le richieste di finanziamento delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica proprietarie degli immobili in cui hanno sede sono comunque presentate all'amministrazione provinciale di competenza.

4. Gli articoli 90, 91, 92, 93 e 94, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono abrogati. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e previo parere del Consiglio di Stato si procede al coordinamento delle disposizioni del decreto legislativo n. 297 del 1994 con quelle della presente legge.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 5, il decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 2 febbraio 1976.

6. Le disposizioni della presente legge si applicano alle istituzioni scolastiche statali nonché a quelle provinciali e comunali riconosciute dallo Stato.

ALLEGATO 2

**EMENDAMENTI**

ART. 4.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il periodo: Il 50 per cento del finanziamento complessivo è assegnato alle aree depresse nell'ambito nazionale.*

4. 1.

Napoli, Aloi, Benedetti Valentini, Ardica, Pitzalis, Dell'Utri, Sidoti.

ART. 6.

*Al comma 1, sostituire le parole: ivi compresa una rappresentanza dell'amministrazione dei beni culturali con le seguenti: nonché da una rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali.*

6. 1.

Il Relatore.

ART. 12.

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

12. 1.

Il Relatore.

ALLEGATO 3

**ORDINE DEL GIORNO**

La VII Commissione,

nell'approvare la proposta di legge n. 714,

impegna il Governo

ad assicurare alle regioni dell'Italia centrale, in sede di ripartizione delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, una quota congrua per fare fronte alle carenze ed alle emergenze in materia di edilizia scolastica.

(0/714/VII/1)

Sbarbati.

## ALLEGATO 4

DICHIARAZIONI DI VOTO DEGLI ONOREVOLI APREA, COMMISSO,  
MASINI, MAZZETTO, SBARBATI E ZEN.

VALENTINA APREA. Il gruppo forza Italia esprimerà un voto favorevole al provvedimento in esame, in considerazione del fatto che esso stabilisce un riordino delle competenze in materia di edilizia scolastica tra province e comuni, al fine di garantire certezza giuridica e quindi un'effettiva possibilità di programmazione a livello regionale che consenta una equilibrata organizzazione territoriale del sistema anche con riferimento agli andamenti demografici, insieme a procedure certe di attuazione e finanziamenti degli interventi.

Il provvedimento riguarda un settore in cui la ripartizione delle competenze è stata caratterizzata a lungo dalla stratificazione di norme molto diversificate per origine e natura. Questa situazione ha di fatto determinato frammentazione in ordine all'imputazione degli oneri relativi sia alla fornitura dei locali sia alla manutenzione e all'arredamento, ma anche e soprattutto ritardi e mancati interventi proprio in quelle aree del paese maggiormente bisognose di edifici scolastici.

Il provvedimento, inoltre, indica opportunamente standard di qualità per gli edifici adibiti a sedi scolastiche, per garantire il soddisfacimento delle esigenze della scuola in relazione ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi, dell'innovazione didattica e della sperimentazione; ma soprattutto il testo di legge contiene le modalità di accesso a stanziamenti per la concessione di mutui ventennali attraverso i quali effettuare, appunto, interventi di costruzione di edifici scolastici, nonché di ristrutturazione e manutenzione straordinaria allo scopo di adeguare gli edifici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche, nonché la riconversione di edifici scolastici da destinare ad altro tipo di scuola.

Il limite del provvedimento consiste nella scarsità della dotazione finanziaria. Formuliamo l'auspicio che nel corso dell'iter del provvedimento al Senato, che avrà luogo in concomitanza con l'esame della legge finanziaria, sia possibile reperire nuovi fondi, peraltro già assegnati con la finanziaria 1995, per dare un segnale forte di sostegno agli indirizzi contenuti nel provvedimento stesso.

RITA COMMISSO. Non c'è dubbio che il punto di debolezza di questa legge è rappresentato dall'assenza di adeguati finanziamenti. Ciò vale in assoluto ma vale anche in relazione ad un ruolo diverso che la scuola deve assumere sempre più, come centro di aggregazione, come coagulo per molteplici attività che per semplificare vengono definite come « extrascuola », con strutture aperte anche il pomeriggio per ospitare iniziative culturali, ricreative, sportive, in rapporto con il

territorio, così come tra l'altro è adombrato nell'articolo 1. Il problema, però, non è solo quanto si spende ma anche come si spende e soprattutto quando si spende. E questo problema è particolarmente sentito nel Mezzogiorno.

In proposito voglio citare il caso della mia regione, la Calabria, di cui si potrebbe parlare a lungo. Proprio in questi giorni, per esempio, è in atto a Catanzaro un'occupazione simbolica dell'istituto industriale « Scalfaro » da parte dei docenti dello stesso; sono in atto riunioni continue alla presenza del prefetto e del presidente dell'amministrazione provinciale. Si tenta così di evitare che l'anno scolastico non abbia un regolare avvio o sia caratterizzato dal ricorso ai soliti doppi turni. La scuola è infatti stata dichiarata inagibile in alcune sue parti. Da quasi dieci anni giace, per converso, un progetto di ristrutturazione dell'edificio. Ma si tratta solo di un esempio: casi di carenze edilizie, di strutture fatiscenti, di doppi turni, di ricorso agli affitti si potrebbero citare a centinaia, soprattutto nei centri medi e grandi della Calabria (penso alla città di Crotona).

Il problema quindi è rappresentato non solo dalla mancanza di adeguati finanziamenti, ma anche dalle procedure, per cui tra individuazione dell'area, indizione della gara d'appalto, lavori di costruzione, la media per l'edificazione di un grande edificio scolastico può essere di dieci anni. Intanto la situazione cambia, per cui tra decrementi demografici, flussi di iscrizione che si dirottano verso un istituto piuttosto che verso un altro, a volte l'edificio finalmente costruito risulta sovradimensionato rispetto alle previsioni iniziali.

Voglio concludere questa denuncia sulla situazione dell'edilizia scolastica in Calabria citando un ulteriore elemento: da dati forniti dal Ministero del bilancio risulta l'esistenza di risorse bloccate, in questo settore, che hanno l'entità di ben 72 miliardi!

Il primo motivo che mi spinge a votare a favore di questo provvedimento è proprio il fatto che esso interviene in queste situazioni dando un quadro certo di regole, indicando in particolare il carattere perentorio delle scadenze individuando, in caso di ritardi ed inadempimenti, poteri sostitutivi.

Altro punto importante è il riordino delle competenze tra province e comuni sul patrimonio edilizio, all'interno di un principio ispiratore che rovescia l'ottica fin qui perseguita, cioè le competenze in materia fondamentalmente affidate al Ministero e allo Stato e solo in via residuale agli enti locali. Qui invece si prefigura esattamente l'opposto.

È da evidenziare infine l'articolo 2, che indica tra le priorità, oltre al superamento del fenomeno delle locazioni (sofferenza molto grave, come accennavo, nell'edilizia scolastica del Mezzogiorno), la necessità di adeguamento degli edifici alle normative in materia di superamento delle barriere architettoniche. Proprio in questi giorni è venuta all'attenzione dell'opinione pubblica la vicenda di un bambino di Cosenza, la cui iscrizione ad una scuola materna parificata è stata respinta a causa dei suoi problemi motori. La denuncia dei genitori ha evidenziato proprio la carenza che, da questo punto di vista, manifestano la maggior parte delle scuole di quella città calabrese.

Per tutti questi motivi, ritengo giusto approvare questa legge ed annuncio il mio voto favorevole.

NADIA MASINI. Annuncio il voto favorevole del gruppo progressisti-federativo sulla proposta di legge in materia di edilizia scolastica. Dopo alcuni anni di lavoro, dopo l'occasione perduta di approvare la legge al termine della scorsa legislatura per opposizione del gruppo del movimento sociale italiano, dopo una altalenante vicenda, ripetutasi più volte, di finanziamenti ottenuti e poi tolti, la proposta giunge oggi al voto finale, al quale mi auguro possa rapidamente seguire quello del Senato. Ritengo significativo l'ampio consenso registrato su questa proposta del gruppo progressisti-federativo (l'unica presentata in Parlamento su tale materia) da parte di tutti i gruppi, ad eccezione di alleanza nazionale, che corrisponde al lavoro proficuo, positivo e concorde svolto in questi mesi.

La legge interpreta molto positivamente i diffusi e gravi problemi esistenti nel nostro paese nel campo dell'edilizia scolastica: carenza di aule, inadeguatezza degli edifici sul piano della qualità e delle norme di sicurezza, necessità di riadeguamenti, completamenti, ristrutturazioni, abbattimento di barriere architettoniche, carenza di laboratori, biblioteche ed attrezzature sportive. Infine, con questa legge si potrà risolvere la grave questione degli affitti, che spesso si sono caratterizzati come forme di pessima amministrazione e di spreco di ingenti risorse finanziarie.

Il provvedimento introduce radicali innovazioni: attribuisce nuove competenze e poteri di programmazione e di gestione alle regioni e agli enti locali, operando una chiara riallocazione di poteri dallo Stato al sistema delle autonomie regionali e locali, definisce le competenze, in applicazione della legge n. 142 del 1990, fra comuni e province (la scuola dell'obbligo ai comuni, la secondaria superiore, ivi comprese le accademie ed i conservatori, alle province), stabilisce nuove procedure e certezza di tempi a carattere perentorio per l'esecuzione delle opere, introduce poteri sostitutivi in caso di inadempienze, prevede nuove norme tecniche per la costruzione, definisce i modi e gli strumenti per il trasferimento degli immobili fra Stato, comuni e province, istituisce l'osservatorio e l'anagrafe per l'edilizia scolastica. Si tratta dunque di una vera e propria legge-quadro con un forte impianto regionalista, che consente di superare così ogni rischio di ricorrere, come nel passato, a provvedimenti di emergenza, di carattere contingente, ed introduce la programmazione per tutti gli interventi nel campo dell'edilizia.

Certo, la legge presenta un limite serio nell'inadeguatezza della copertura finanziaria: 37 miliardi per mutui ventennali a totale carico dello Stato sono insufficienti. Le vicende finanziarie di questi mesi (la precedente legge finanziaria neppure citava l'edilizia scolastica, poi il Parlamento ha ottenuto 50 miliardi per mutui, successivamente ridotti a 37 in conseguenza della recente manovra finanziaria) hanno fortemente ritardato l'iter del provvedimento e provocato una riduzione inaccettabile delle risorse finanziarie. A questo punto, di fronte alla prospettiva di rinviare ancora a tempo indeterminato l'approvazione, la Commissione cultura, a larga maggioranza e con un forte senso di responsabilità, ha deciso di approvare egualmente la proposta dopo la dichiarazione del Governo di inserire nella prossima legge finanziaria ulteriori risorse. Considero doveroso sottolineare questo atteggiamento di responsabilità.

Con questo impegno oggi approviamo, dunque, una legge che costituisce una prima organica e significativa risposta ai problemi della scuola. Mi auguro che tale approvazione segni finalmente l'avvio di un reale e vasto processo riformatore per la scuola italiana.

**MARIELLA MAZZETTO.** A nome del gruppo della lega nord, annuncio il voto favorevole sulla legge-quadro sull'edilizia scolastica che si trova all'esame della Commissione cultura fin dalla scorsa legislatura e che nel corso della XII legislatura, alla luce delle modifiche apportate alle norme sull'edilizia pubblica, ha subito gli opportuni adeguamenti.

La lega nord, attraverso i suoi rappresentanti, ha propositivamente partecipato ai lavori del Comitato ristretto, che ha accolto una serie di suggerimenti relativi al decentramento regionale in materia di anagrafe di edilizia scolastica.

Di più: la proposta di legge è fondamentale se si vuole arrivare in tempi rapidi alla tanto attesa riforma della scuola superiore ed all'innalzamento dell'obbligo scolastico, obiettivi che possono essere realmente raggiunti solo se esistono nel nostro paese le condizioni di legge per costruire e restaurare edifici che possano far fronte all'aumento degli utenti di un servizio scolastico obbligatorio.

Il provvedimento ha lo scopo di riattivare le competenze degli enti locali, di eliminare i doppi e talvolta i tripli turni nelle zone depresse del paese, collocate prevalentemente al centro-sud, di sconfiggere la piaga della locazione privata degli edifici scolastici e, in nome della trasparenza, di avere carattere perentorio nei confronti di quegli enti territoriali che, non provvedendo agli adempimenti di loro competenza, vengono sostituiti in via automatica dalle regioni e dalle province autonome, in conformità alla legislazione vigente. Nel caso poi di inadempienza, dopo trenta giorni, anche da parte della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il commissario di Governo provvederà automaticamente laddove gli enti si siano rivelati incapaci di progettazione dei lavori di riattamento degli edifici o della loro costruzione *ab imis*.

Inoltre, la presente legge all'articolo 7 stabilisce l'istituzione di una anagrafe dell'edilizia scolastica, articolata per regioni, con lo scopo di rilevare la situazione e la funzionalità del patrimonio scolastico, mezzo conoscitivo fondamentale, per programmare in sede locale i diversi tipi di intervento.

**LUCIANA SBARBATI.** Esprimo soddisfazione per il varo del provvedimento sull'edilizia scolastica, che si attende dalla scorsa legislatura e stanZIA 37 miliardi per il 1996 e per il 1997, e per il quale abbiamo tutti lavorato con impegno.

L'emergenza scuola è anche emergenza dell'edilizia scolastica e non solo al sud. Sono soddisfatta che il Governo abbia accolto come raccomandazione il mio ordine del giorno, con cui si richiede maggiore attenzione ai problemi dell'edilizia scolastica delle regioni dell'Italia centrale, che non appartengono né al sud assistito né al nord privilegiato.

L'ambiente scolastico non è solo un contenitore asettico, ma è una « forma » che si sostanzia in messaggi pedagogici indiretti che incidono

sui giovani. È bene perciò recuperare l'edilizia degradata, costruire dove non esistono scuole, avviare un'azione di risanamento amministrativo con una Commissione parlamentare di indagine sul fenomeno delle locazioni, che continuano a restare in vigore anche laddove sono stati erogati finanziamenti dello Stato.

In questo senso la legge è importante, perché recupera le somme erogate e non impegnate entro il termine stabilito, ma soprattutto perché riordina in modo organico una materia dispersiva in cui si perdevano i vari rapporti istituzionali. In questo campo più che mai occorre certezza di norme, che ora ci sono. Certo, potrebbero anche essere migliorate: per ora questa legge è un ottimo strumento, a patto che al Senato si lavori per ripristinare il primitivo finanziamento attraverso la manovra di bilancio.

**GIOVANNI ZEN.** Il gruppo del PPI annuncia il voto favorevole su un provvedimento che è centrale nel processo di rinnovamento della scuola e di un adeguato rapporto con gli enti locali. Il riordino delle competenze in materia di edilizia scolastica garantisce certezza giuridica ed effettiva possibilità di programmazione, garanzie che vanno al di là dei semplici problemi di manutenzione e di arredamento delle strutture.